

OGGETTO

DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO C.D. "PLASTIC TAX"

AGGIORNAMENTO

23 FEBBRAIO 2021

RIFERIMENTI NORMATIVI

L. 27.12.2019 NR. 160 articolo 1, commi 634-652
L. 27.12.2019 NR. 160 articolo 1, commi 653-658
Legge n. 178 del 30.12.2020 (Legge di Bilancio 2021)-
Decreto Rilancio - DL n. 34/2020, art. 133

ALLEGATI

CLASSIFICAZIONE

RA
LEGGE DI BILANCIO
L 20191227 n 160 L Bilancio 2020

CODICE CLASSIFICAZIONE

10
500
011

COLLEGAMENTI

CIRCOLARE 11/2020 - DISCIPLINA DELL'IMPOSTA SUL CONSUMO DEI MANUFATTI CON SINGOLO IMPIEGO C.D. "PLASTIC TAX"

REFERENTE STUDIO

dott.ssa Adriana ADRIANI

BRIEFING

La Legge di Bilancio 2020, nell'ambito delle misure a sostegno dell'ambiente, ha introdotto a partire da luglio 2020, l'imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego (MACSI) c.d. Plastic Tax, che si applica sui manufatti che hanno o sono destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

L'entrata in vigore - che la legge di Bilancio 2021 fissa ora al **1° luglio 2021** - era stata già oggetto di un precedente slittamento in seguito al decreto Rilancio, che ne aveva differito l'adozione al 1° gennaio 2021, in luogo dell'originario termine fissato al 1° luglio 2020.

Le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 in materia di plastic tax riguardano non solo la proroga dei termini di entrata in vigore ma anche una vera e propria rimodulazione della disciplina, che prevede una modifica al ribasso del regime sanzionatorio, l'introduzione delle preforme nei semilavorati, l'inclusione dei committenti tra i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta, la responsabilità solidale del rappresentante legale di soggetti non residenti, l'elevazione dell'importo minimo per eseguire il pagamento e l'estensione dei poteri di verifica e controllo da parte dell'Agenzia delle Dogane.

Correlata con la Plastic Tax è stato previsto un credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico dei produttori di materie plastiche.

Qui di seguito si fornisce una sintesi della nuova imposta e del credito d'imposta relativo all'adeguamento tecnologico.

OGGETTO

La plastic tax è finalizzata a disincentivare l'utilizzo dei prodotti di materiale plastico, attraverso l'assoggettamento a una nuova imposta (imposta sul consumo dei manufatti con singolo impiego) che colpisce la "plastica monouso" (MACSI) utilizzata per il contenimento, la protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari.

La nuova disciplina, inoltre, si pone l'obiettivo di premiare le imprese virtuose, attive nel settore dei MACSI, che si adoperano per un adeguamento tecnologico dedicato alla produzione di manufatti compostabili, ai sensi dello standard EN 13432:2002, riconoscendo un credito d'imposta.

In particolare la normativa di riferimento stabilisce che *"i manufatti devono essere realizzati, anche in forma di fogli, pellicole o strisce, con l'impiego, anche parziale, di materie plastiche, costituite da polimeri organici di origine sintetica e non devono essere ideati, progettati o immessi sul mercato per compiere più trasferimenti durante il loro ciclo di vita o per essere riutilizzati per lo stesso scopo per il quale sono stati ideati"*.

Sono esclusi dall'imposta:

- ▶ i manufatti compostabili in conformità alla norma UNI EN 13432:2002;
- ▶ i dispositivi medici classificati dalla Commissione unica sui dispositivi medici e
- ▶ i manufatti adibiti a contenere e proteggere preparati medicinali.

Si considerano manufatti anche i dispositivi, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle materie plastiche di cui sopra che consentono la chiusura, la commercializzazione o la presentazione dei medesimi manufatti o dei manufatti costituiti interamente da materiali diversi dalle stesse materie plastiche.

Inoltre, si considerano sempre manufatti i prodotti semilavorati, realizzati con l'impiego, anche parziale, delle predette materie plastiche, impiegati nella produzione di MACSI.

Si precisa che tra le novità introdotte dalla legge di Bilancio 2021 vi è la modifica della definizione di MACSI semilavorati, grazie all'inclusione esplicita in essi delle preforme, cioè del manufatto ottenuto dallo stampaggio di PET atto a diventare bottiglia o contenitore per bevande, tramite apposito processo di soffiatura.

MOMENTO IMPOSITIVO ED ESIGIBILITÀ

L'obbligazione tributaria, sorge al momento della produzione, dell'importazione definitiva nel territorio nazionale o dell'introduzione nel medesimo territorio da altri Paesi dell'Unione europea.

L'imposta diviene esigibile all'atto dell'immissione in consumo dei MACSI nel territorio nazionale:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, all'atto della loro cessione ad altri soggetti nazionali;
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione europea:
 - all'atto dell'acquisto nel territorio nazionale nell'esercizio dell'attività economica;
 - all'atto della cessione effettuata nei confronti di un consumatore privato;

- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, all'atto della loro importazione definitiva nel territorio nazionale.

SOGGETTI PASSIVI

Soggetto passivo è:

- per i MACSI realizzati nel territorio nazionale, il fabbricante.
La legge di Bilancio 2021 ha eliminato il riferimento alle materie prime e ai semilavorati, di cui all'art. 1, comma 638, della legge di Bilancio 2020, il quale prevede che non sia considerato fabbricante il soggetto che produce MACSI utilizzando altri MACSI sui quali l'imposta sia dovuta da un altro soggetto, senza l'aggiunta di ulteriori materie plastiche.
- per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, il soggetto che acquista i MACSI nell'esercizio dell'attività economica ovvero il cedente qualora i MACSI siano acquistati da un consumatore privato;
- per i MACSI provenienti da Paesi terzi, l'importatore
- i committenti, ovvero i soggetti, residenti o non residenti nel territorio nazionale, che intendono vendere MACSI, ottenuti per loro conto in un impianto di produzione, da altri soggetti nazionali (novità della legge di bilancio 2021).

MISURA DELL'IMPOSTA

L'imposta sul consumo di MACSI è individuata in 0,45 euro per kg di materia plastica contenuta nei MACSI.

ESCLUSIONI DALL'IMPOSTA

L'imposta non è dovuta per i MACSI ceduti direttamente dal fabbricante per il consumo in altri Paesi dell'Unione Europea o esportati dallo stesso soggetto.

L'imposta non è altresì dovuta sulla materia plastica contenuta nei MACSI che provenga da processi di riciclo.

DICHIARAZIONE DI IMPOSTA

La definizione dell'imposta dovuta avviene a mezzo di dichiarazioni trimestrali in cui sono riportati i quantitativi delle materie plastiche contenuti in MACSI.

La dichiarazione è presentata dai soggetti passivi (escluso l'importatore) all'Agenzia delle dogane e dei monopoli entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui la dichiarazione si riferisce.

Per i MACSI provenienti da altri Paesi dell'Unione Europea, acquistati da un consumatore privato, il cedente presenta la dichiarazione attraverso il rappresentante fiscale.

In base alla legge di Bilancio 2021, il rappresentante fiscale, di cui si avvalgono i soggetti obbligati al pagamento dell'imposta non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato, diviene responsabile in via solidale con i produttori dei MACSI.

In caso di un'imposta dovuta in misura inferiore a 25 euro (come modificato dalla legge di Bilancio 2021 in quanto precedentemente era considerato l'importo di € 10), non vi è obbligo di presentazione della dichiarazione e di versamento.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2021

PAGINA

4/6

VERSAMENTO DELL'IMPOSTA

Il pagamento deve avvenire entro la fine del mese successivo al trimestre solare cui si riferisce la dichiarazione, esclusivamente tramite modello F24, con possibilità di compensazione con altre imposte e contributi.

I soggetti non residenti e non stabiliti nel territorio dello Stato nominano un rappresentante fiscale.

L'imposta non è dovuta per i MACSI contenuti nelle spedizioni rientranti nell'ambito di applicazione delle franchigie doganali di cui al Regolamento (UE) 1186/2009.

ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE

La legge di Bilancio è intervenuta anche con riferimento alle attività di indagine e di controllo necessarie ai fini dell'accertamento delle violazioni alla disciplina dei tributi, consentendo all'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di esercitare i poteri conferiti dall'art. 18 del D.Lgs. n. 504/1995 nell'espletamento delle attività di accertamento, verifica e controllo dell'imposta sui MACSI.

I funzionari dell'Amministrazione, dunque, potranno accedere liberamente, in qualsiasi momento, agli impianti e ai luoghi nei quali sono fabbricati, trasformati, detenuti o utilizzati i prodotti, per utilizzare strumenti di misura, eseguire verifiche, riscontri, inventari, ispezioni e ricerche, nonché a esaminare registri e documenti.

Per il riscontro sulle dichiarazioni presentate dai soggetti obbligati in relazione alle materie plastiche da loro utilizzate provenienti da impianti di riciclo, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli potrà intervenire presso i fornitori della medesima plastica riciclata.

La Guardia di Finanza, al fine di verificare la corretta applicazione delle disposizioni effettuate i controlli avvalendosi delle facoltà e dei poteri per l'espletamento delle funzioni di polizia economica e finanziaria previsti dall'articolo 2, D.Lgs. 68/2001.

Ai fini della riscossione, trova applicazione la disciplina di cui al D.Lgs. 112/1999.

È previsto che non si procede all'iscrizione a ruolo e alla riscossione del credito relativo all'imposta, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di 25 euro.

RIMBORSO

È previsto il rimborso dell'imposta se indebitamente pagata.

Il termine ultimo per la richiesta di rimborso è di 2 anni dal pagamento.

Il termine di prescrizione per il recupero del credito è di 5 anni; la prescrizione è interrotta se viene esercitata l'azione penale. In tal caso decorre dal passaggio in giudicato della sentenza che definisce il giudizio penale.

Non è ammesso il rimborso di somme inferiori o pari a 10 euro.

SANZIONI

La legge di Bilancio 2021 ha modificato il regime sanzionatorio prevedendo:

- per il mancato e ritardato pagamento, la sanzione va dal doppio al quintuplo dell'imposta evasa, non inferiore comunque a 250 euro;

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2021

PAGINA

5/6

- per la tardiva presentazione della dichiarazione trimestrale e per ogni altra violazione riguardante l'imposta, si applica la sanzione amministrativa da 250 a 2.500 euro.

ENTRATA IN VIGORE

L'entrata in vigore è stata fissata dalla legge di Bilancio 2021 al 1° luglio 2021. Essa era stata già oggetto di un precedente slittamento in seguito al decreto Rilancio, che ne aveva differito l'adozione al 1° gennaio 2021, in luogo dell'originario termine fissato al 1° luglio 2020.

Con provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, saranno definiti:

- ⇒ identificazione in ambito doganale dei MACSI mediante l'utilizzo dei codici della nomenclatura combinata dell'Unione Europea;
- ⇒ contenuto della dichiarazione trimestrale;
- ⇒ modalità per il versamento dell'imposta;
- ⇒ modalità per la tenuta della contabilità relativa all'imposta a carico dei soggetti obbligati;
- ⇒ modalità per la trasmissione, per via telematica, dei dati di contabilità;
- ⇒ individuazione, ai fini del corretto assolvimento dell'imposta, degli strumenti idonei alla certificazione del quantitativo di plastica riciclata presente nei MACSI;
- ⇒ modalità di rimborso dell'imposta;
- ⇒ svolgimento attività di accertamento, verifica e controllo;
- ⇒ modalità per la notifica degli avvisi di pagamento.

CREDITO DI IMPOSTA ADEGUAMENTO TECNOLOGICO PRODUTTORI MATERIE PLASTICHE

Viene introdotto, in coerenza con gli obiettivi che saranno delineati dal Piano nazionale sulla plastica sostenibile, un credito di imposta per le imprese attive nel settore delle materie plastiche, produttrici di manufatti con singolo impiego destinati ad avere funzione di contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o di prodotti alimentari.

Il credito d'imposta è stabilito in misura pari al 10% delle spese sostenute, dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2020, dalle imprese per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili secondo lo standard EN 13432:2002. Per le spese in attività di formazione svolte per acquisire o consolidare le conoscenze connesse all'adeguamento tecnologico, si applica, in quanto compatibile, la disciplina del credito d'imposta per la formazione 4.0.

La misura massima del credito è individuata in 20.000 euro per azienda beneficiario ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione ex articolo 17, D.Lgs. 241/1997. Non si applicano i limiti annuali di utilizzo dei crediti d'imposta ex articolo 1, comma 53, L. 244/2007 e articolo 34, L. 388/2000.

Ai fini della fruizione, il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel corso del quale interviene il provvedimento di concessione e in quelle relative ai periodi d'imposta successivi fino a quando se ne conclude l'utilizzo.

Il credito è concesso nel limite complessivo di 30 milioni di euro per il 2021 e soggiace alle regole de minimis.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI

CIRCOLARE STUDIO ADRIANI n. 23/2021

PAGINA

6/6

Al credito d'imposta della plastic tax non si applicano i limiti di cui all'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007 (250.000 euro annui) e all'art. 34 della legge n. 388/2000 (700.000 euro per anno solare).

Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da emanare entro 60 giorni dal 1° gennaio 2020, sono individuate le disposizioni applicative necessarie.

COORDINAMENTO CON LO STUDIO ADRIANI

Ritengo opportuno precisare che, ove abbiate necessità di assistenza specifica per usufruire del Credito d'imposta per l'adeguamento tecnologico, nonché per espletare gli adempimenti relativi alla presentazione della Comunicazione al MISE, dovrà essermi affidato uno specifico incarico in tal senso, non rientrando dette prestazioni nell'ambito dell'incarico di consulenza tributaria e/o aziendale continuativa e generica in essere.

Lo STUDIO ADRIANI rimane a disposizione per ogni eventuale ulteriore delucidazione, riservandosi la facoltà di aggiornamenti sulle eventuali novità e relativi adempimenti di vostro interesse.

STUDIO ADRIANI

Dottori Commercialisti Associati -
ADRIANA ADRIANI & DAMIANO ADRIANI
(Un associato)

dott.ssa Adriana ADRIANI